

IV PARTE GENERALE

IV.1 AGGIORNAMENTI, ESERCITAZIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'art.20 del D. Lgs. 334/1999 stabilisce che il PEE debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tener conto delle modifiche dello stabilimento e delle sue condizioni di sicurezza, intervenute anche a seguito dell'applicazione delle misure tecniche complementari di cui all'art. 14, comma 6 del D. Lgs. 334/1999, e delle azioni di riduzione della vulnerabilità territoriale e ambientale, operata tramite l'attuazione di politiche di governo del territorio e dei relativi strumenti nelle aree a rischio di incidente rilevante.

La revisione e gli aggiornamenti del PEE devono essere resi noti alla Regione e agli Enti locali interessati e comunicati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dipartimento della Protezione Civile nonché agli altri soggetti coinvolti, già in possesso della precedente versione del PEE.

Si sottolinea la necessità di garantire l'aggiornamento dei dati e delle informazioni presenti nel PEE, inserendo all'interno dello stesso le procedure e i soggetti responsabili deputati alla raccolta e diffusione dei dati relativi alle diverse sezioni del documento.

La sperimentazione del PEE costituisce un elemento innovativo introdotto dal D.Lgs.334/1999 e avviene attraverso esercitazioni che testano le procedure di attivazione delle strutture operative, la capacità operativa delle componenti istituzionali e di alcuni settori socio-economici come scuole, ospedali, supermercati, ecc. presenti nelle zone a rischio.

Al fine di garantire una frequenza adeguata ed uno standard addestrativo soddisfacente è opportuno prevedere esercitazioni di complessità differenziata, ovvero strutturate su livelli diversi di attivazione delle risorse e coinvolgimento delle strutture operative e della popolazione. In questa ottica si potranno organizzare esercitazioni per "posti comando" (senza il coinvolgimento di personale, di mezzi operativi e della popolazione), esercitazioni congiunte (senza il coinvolgimento della popolazione) ed esercitazioni su scala reale.

La riuscita di una esercitazione dipende dal livello d'informazione e di addestramento del personale preposto alla gestione dell'emergenza e dal livello di informazione pubblica effettuata su questa tematica. Sarebbe quindi opportuno prevedere più riunioni per verificare i risultati e scambiare le esperienze dei partecipanti al fine di evidenziare le criticità.

IV.2 DESCRIZIONE DEL SITO

Il territorio di riferimento per la redazione di un PEE dev'essere descritto a partire da almeno tre componenti che sono dettagliate nel seguito:

- Inquadramento territoriale,
- Informazioni sullo stabilimento,
- Elementi territoriali e ambientali vulnerabili.

Le suddette informazioni sono caratterizzate da diversa estensione in funzione del loro utilizzo.